



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha emesso il seguente

**DISPOSITIVO**

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al [REDACTED] del registro di segreteria,

**INTRODOTTO** con ricorso, depositato il 7 febbraio 2021, proposto da

[REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco LA GATTUTA (p.e.c.:

francescolagattuta@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di questo, in Roma, viale Anicio Gallo, n.

194;

**CONTRO:**

- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione provinciale dell'I.N.P.S. di [REDACTED] in via

- il Ministero dell'interno, domiciliato presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di [REDACTED] non costituito:

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

**1) dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per il calcolo della quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo;**

**2) condanna la parte resistente al pagamento delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo;**

**3) compensa le spese.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo



PAOLO GARGIULO  
CORTE DEI CONTI/80218670588  
12.10.2021 08:08:47  
GMT+00:00